



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 UFFICIO SCOLASTICO NAZIONALE PER IL LAZIO



CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II"

scuole interne

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DEL GRADO
 CICLO CLASSICO - CICLO SCIENTIFICO - CICLO CLASSICO EUROPEO
 CICLO SPORTIVO - CICLO MUSICALE E COREUTICO sez. COREUTICA
 CICLO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE
 AULA CONFUCIO - SCUOLE IZOU - UNESCO Associated Schools
 Piazza Monte Grappa, 5 - 00195 ROMA - Tel. 06.3269981 - Difetto 25
 E. 3018450587 convitto - TEL. 80195870565 scuole interne - cod. Min. IZOU 001045
www.convittorazonazionaleroma.edu.it - msc0100089@pa.istruzione.it

Prot. n. 966/VI.2

Roma, 11/10/2022

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI
 FACOLTATIVI E INTEGRATIVI "SCHERMA NEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO"**

TRA

L'Istituto Scolastico CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II", con sede in Roma (RM), alla Piazza Monte Grappa n. 5 – cap. 00195, codice fiscale 80184350587, rappresentato legalmente dal Prof. Paolo Maria Reale, Rettore - Dirigente Scolastico, nato a Reggio Calabria (RC) il 05/11/1956, codice fiscale RLEPMR56S05H224P e residente in Roma (RM), via Isole Capo Verde n. 194 (da ora anche solo "*Convitto*");

E

L'ins. CLAUDIA SVALDUZ nata a Venezia (VE) il 27/05/1972 codice fiscale SVLCLD72E67L736N e residente in Bologna, Via Claudio Treves n. 22 - cap. 40135 (da ora anche solo "*Svalduz*");

VISTO

- ✓ che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- ✓ che l'art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 prevede il conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- ✓ Che il D.lgs 165/2001 modificato dal Dlgs n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della Legge n. 15 del 04/03/2009 consente alla Pubbliche Amministrazione di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

PREMESSO

- ✓ che il progetto "SCHERMA NEI LICEI SPORTIVI", per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo del Convitto, prevede la presenza di un insegnante esperto nell'attività sportiva della scherma;
- ✓ che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all'istituzione scolastica, in quanto non sussistono nell'Istituto professionalità disponibili;
- ✓ che l'attività dovrà realizzarsi nell'arco dell'anno scolastico 2022/2023;
- ✓ che con determina a contrarre prot. n. 964/VI.12 del 11/10/2022 viene affidata l'attività di scherma all'esperto esterno, ins. *Svalduz*;
- ✓ che l'ins. *Svalduz* possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del *Convitto* come risulta dal curriculum depositato agli atti della scuola;
- ✓ che la prestazione di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 c.c. e seguenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole

ART. 1 – RAPPORTO DI LAVORO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera occasionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'ins. **Svalduz** si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nell'attività di insegnamento della Scherma, nell'ambito del progetto "SCHERMA NEI LICEI SPORTIVI" per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo del Convitto per l'intero anno scolastico.

L'attività consisterà in n. 6 (sei) ore di lezione a settimana così articolate: n. 2 ore di lezione nella classe 2^a ed un'ora di lezione nelle altre classi.

ART. 3 – MODALITA' ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'ins. **Svalduz** si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza avvalersi di sostituti e dovrà collaborare con il responsabile del progetto al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel progetto stesso. Le attività di cui sopra, dovranno essere comunque coordinate con le esigenze del **Convitto** onde evitare ritardi nell'esecuzione della prestazione.

L'ins. **Svalduz**, per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare, previa verifica di disponibilità, le strutture e le apparecchiature esistenti presso il **Convitto** e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha validità per l'a. s. 2022/2023 a decorrere dal 11/10/2022 e termina il 08/06/2023 per n. 6 ore settimanali, con eventuale recupero di lezioni perse entro la fine delle attività didattiche.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in euro 35,00 ad ora onnicomprensivo degli oneri di legge. Il compenso sarà assoggettato:

1. alla ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso, per compensi non eccedenti la fascia di esenzione di euro 5.000,00 annui lordi. L'ins. **Svalduz** dovrà quindi provvedere autonomamente ad adempiere ai conseguenti obblighi fiscali;
2. al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi eccedenti la fascia di esenzione di euro 5.000,00, annui lordi, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell'istituto.
3. alla ritenuta IRAP nella misura percentuale dell'8,50%.

Il **Convitto** a fronte dell'attività svolta dall'ins. **Svalduz**, si impegna a corrispondere il compenso dovuto con un acconto da stabilire con l'insegnante ed il saldo a termine delle attività previa consegna di dichiarazione delle ore effettuate nel periodo oggetto di liquidazione.

All'ins. **Svalduz** non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di prestazione d'opera professionale di lavoro autonomo.

Il **Convitto** non sarà in alcun modo responsabile nel caso di mancata comunicazione scritta da parte dell'ins. **Svalduz** all'ufficio preposto (ufficio contabile) di variazione delle modalità di pagamento.

ART. 6 – RECESSO

Il **Convitto** si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo all'ins. **Svalduz** il compenso da determinarsi proporzionalmente alle ore di lavoro effettivamente svolte e documentate.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del **Convitto**. Pertanto l'ins. **Svalduz** non

può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone e divulgarlo con pubblicazioni. Tutti i dati e le informazioni di cui l'ins. **Svalduz** entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale dovranno considerarsi riservati, come da informativa dai sensi del Reg. UE GDPR 679/2016, consegnata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di prestazione d'opera. L'ins. **Svalduz** si assume le responsabilità esclusiva del rispetto della riservatezza dati.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

Il **Convitto** è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'ins. **Svalduz** a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 c. 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile di questo Istituto si avvale, per l'attività sopra descritta, dell'art. 28 del Reg. U.E. (2016-19) del supporto dell'ins. **Svalduz**. L'espletamento del servizio comporta il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 n. 1) del Regolamento su menzionato.

Con il presente contratto l'ins. **Svalduz**, quale responsabile secondo la definizione dell'art. 4 n. 8) del Regolamento, è responsabile del trattamento dei dati personali effettuati per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'attività di cui al presente contratto. L'ins. **Svalduz** fornisce idonea garanzia, per preparazione ed esperienza, del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza del trattamento. L'ins. **Svalduz**, inoltre, si rivolgerà nei casi non previsti dalla normativa di riferimento o di eventuali dubbi, al titolare del trattamento dei dati. L'ins. **Svalduz** si impegna a comunicare al **Convitto** tempestivamente qualsiasi eventuale variazione dei dati anagrafici, di residenza e/o fiscali dichiarati nel presente contratto.


ART. 12 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente è quello di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto.


IL DOCENTE ESPERTO ESTERNO

Claudia Svalduz




IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo M. Reale



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- Art. 6 (recesso)
- Art. 7 (proprietà – riservatezza dei risultati)
- Art. 8 (responsabilità)
- Art. 12 (foro competente)

Il docente esperto
Claudia Svalduz

